

Ai Direttori di Centro
direttori.centro@crea.gov.it

Ai Responsabili amministrativi di Centro
responsabili.amministrativi@crea.gov.it

Ai Dirigenti
dirigenti@crea.gov.it

e p.c. Al Direttore Generale
stefano.vaccari@crea.gov.it

Al Direttore dei Servizi amministrativi
laura.proietti@crea.gov.it

Oggetto: **Novità Concorsi pubblici**

La riforma dei concorsi pubblici 2023 è stata attuata con il DPR 16 giugno 2023, n. 82 che ha sostituito gran parte delle disposizioni contenute nel Regolamento di accesso ai concorsi pubblici di cui al DPR n. 487/94.

Le novità introdotte, entrate in vigore il 14 luglio 2023, sono numerose: di seguito si indicano, in modo schematico, le principali di interesse dei Centri di Ricerca CREA.

Innanzitutto il nuovo DPR n. 487/94 richiama (**art. 1, comma 1**) la normativa applicabile alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato presso le pubbliche amministrazioni, che, oltre a quelle contenute nel nuovo Regolamento, sono quelle di cui agli **artt. 35, 35-ter e 35-quater del D.lgs. del 30 marzo 2001, n.165** (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”). Nella predisposizione dei bandi di selezione deve pertanto tenersi conto anche di dette disposizioni.

Elenco principali novità contenute nel nuovo DPR 487/94:

- Abolizione dei concorsi per soli titoli (**art. 1, comma 2**);
- Recepimento **dell’abolizione del limite di età (art. 2, comma 4)** per accedere al pubblico impiego, sebbene le amministrazioni possano, con regolamento, fissare dei limiti in ragione della natura del servizio o ad oggettive necessità. Rimane comunque il limite ordinamentale di età dei 65 anni.
- **Accesso più ampio** ai concorsi:

viene permesso l’accesso alle selezioni **anche alle persone titolari dello status di rifugiato** che hanno diritto alla protezione sussidiaria o al “diritto di asilo” (**art. 2, comma 2**), oltre che ai cittadini italiani

dell'UE. Inoltre, possono partecipare ai concorsi pubblici anche tutti i cittadini dell'Unione Europea che siano **titolari de**

**I diritto di soggiorno o possiedano un permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
tempi più veloci**

Le selezioni pubbliche hanno una durata massima di sei mesi. La riforma mira a dimezzare i tempi di conclusione delle procedure puntando sulla digitalizzazione, attraverso l'adozione di sistemi automatizzati; è inoltre prevista la possibilità di ridurre da 30 giorni fino a 10 giorni il termine di presentazione delle domande di partecipazione dei concorsi (**art. 3, comma 2, lett. a**)

più tutele per i candidati.

Al fine di garantire **l'equilibrio di genere** i bandi devono indicare la percentuale di rappresentatività di ciascun genere nell'amministrazione che li emette, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente (**art. 3, comma 4 e art. 6**). Nel caso in cui la differenza percentuale di rappresentatività tra i generi superi il 30%, a parità di titoli e meriti, sarà data precedenza al genere meno rappresentato.

Il nuovo regolamento stabilisce, inoltre, che le prove concorsuali debbano essere svolte attraverso l'adozione di **misure compensative per coloro che soffrono di disturbi specifici di apprendimento (DSA)** (**art. 7, comma 6**);

È prevista anche l'adozione di misure specifiche per consentire alle **donne in maternità e in gravidanza di partecipare alle prove**, favorendo ad esempio l'allestimento di luoghi specifici per l'allattamento, oppure stabilendo prove asincrone per le donne che si trovano in gravidanza (**art. 7, comma 7**);

A parità di titoli e di merito, è prevista una preferenza a favore dei figli di medici, infermieri e operatori socio-sanitari deceduti per Covid (**art. 5, comma 4, lett. c**)).

reclutamento e calendari su "inPA"

Una delle principali novità introdotte dalla riforma dei concorsi pubblici è il **definitivo passaggio al portale del reclutamento "inPA"** come unico strumento utilizzabile per candidarsi ai concorsi pubblici (**art. 4**). Ciò significa che la domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata **esclusivamente** attraverso il sito web www.InPA.gov.it. Tuttavia, il portale consente alle amministrazioni che nel frattempo si siano dotate di una propria piattaforma gestionale dei concorsi (come il CREA che ha adottato Demetra) di "reindirizzare" alla propria piattaforma, la presentazione della domanda di partecipazione. Inoltre, già a partire dal 1° giugno 2023, i bandi di concorso devono essere pubblicati sul portale InPA e sul sito web dell'Ente che bandisce il concorso (*fare attenzione a pubblicare le stesse identiche informazioni*), senza l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4a serie concorsi ed esami (**art. 3, comma 1**).

Si precisa poi che tutte le comunicazioni relative al concorso, compreso il calendario delle prove e i loro esiti, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Portale inPA (non più quindi per raccomandata) con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove devono essere resi disponibili sul Portale, accessibile in remoto tramite l'identificazione del candidato, **almeno 15 giorni prima** (non c'è più quindi la distinzione di tempi di preavviso per le prove scritte – 15 giorni e le prove orali – 20 giorni) della data prevista per lo

svolgimento delle prove (art.4, co 6). A tal fine, all'interno di Demetra è stata creato il modulo *Comunicazioni* dove ciascun candidato troverà tutte le comunicazioni relative al concorso inviate dall'amministrazione centrale o dal Centro di ricerca che ha bandito il concorso (per le modalità per effettuare le *Comunicazioni ai candidati* si veda il Manuale Demetra per l'Ufficio).

Per quanto riguarda i **ricorsi**, i termini per l'impugnativa delle graduatorie decorrono dalla contestuale pubblicazione delle stesse sul portale inPA e sul sito dell'Amministrazione interessata. Ciò al posto della precedente previsione della decorrenza dei termini dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art.15, comma 6).

In caso di accertato (da parte dell'amministrazione procedente) **malfunzionamento della piattaforma digitale**, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quella della durata del malfunzionamento. Sul sito istituzionale dovrà essere pubblicato l'avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato (art. 3, comma 7).

cambia l'ordine delle fasi valutative

Nei concorsi per titoli ed esami, *nei casi di assunzioni per determinati profili* è previsto che la valutazione **dei titoli venga effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione**. Si tratta di una delle disposizioni volte ad accelerare la procedura concorsuale, consentendo di svolgere la valutazione dei titoli – che è di norma la fase più impegnativa in termini di tempo necessario - solo nei confronti di coloro che abbiano superato le prove (orali o scritte e orali). Alla luce della particolare formulazione della norma (*nei casi di assunzioni per determinati profili*), si ritiene che il bando debba prevedere espressamente tale clausola in considerazione del determinato profilo messo a bando (art. 8, comma 1).

composizione delle commissioni esaminatrici (art. 9).

Non è più previsto che i componenti le commissioni rivestano particolari profili e livelli, a seconda della professionalità messa a bando. È prevista invece più genericamente **“l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito”**.

La disposizione novellata stabilisce che le funzioni di **Presidente** siano affidate a personale dirigenziale o equiparato dell'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione, che i **commissari** siano individuati tra tecnici esperti nelle materie specifiche del concorso, selezionati tra i dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti e persone esterne alle stesse e che le funzioni di **segretario** siano affidate al personale non dirigenziale interno.

Inoltre, se previsto dal bando, possono fare parte delle commissioni, **come componenti aggiunti**, specialisti in psicologia e risorse umane, esperti - interni o esterni, specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale e/o di esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale (comma 7).

Altro elemento innovativo è il recepimento da parte del Regolamento, della possibilità per le commissioni di svolgere il proprio lavoro in modalità telematica **“garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni”**.

validità delle graduatorie

la **durata di validità delle graduatorie** è fissata a 2 anni dalla data di approvazione, in luogo dei precedenti 18 mesi (**art.15, comma 7**).

Si allega facsimile di bando per assunzioni a tempo determinato e relativi allegati, aggiornato alle novità normative.

Silvia Incoronato
Dirigente dell'Ufficio